



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
IL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD  
Sezione Lavoro



in persona del giudice, dott. Ssa Federica Acquaviva Coppola  
all'udienza cartolare del [REDACTED] pronunciato la seguente

SENTENZA

ex art. 429, 1° comma c.p.c., nella causa civile iscritta al n. [REDACTED] del Ruolo Generale Affari Contenziosi  
dell'ann [REDACTED] vertente

TRA

[REDACTED]  
[REDACTED] in proprio e nella qualità di genitore esercente la potestà genitoriale del figlio  
minore [REDACTED] rappresentati e difesi - giusta procura  
estesa a margine del presente ricorso - dall'Avv. Angelo Fiore TARTAGLIA e dall'Avv. Pierpaolo DE VIZIO  
elettivamente domiciliati presso e nello studio dell'Avv. [REDACTED]  
[REDACTED]

RICORRENTE

E

Il Ministero della Difesa, in persona del Ministro p.t., domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale  
dello Stato in Napoli Via Armando Diaz n. 11; il Ministero dell'Economia e delle Finanze in persona del  
Ministro p.t., domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato in Napoli Via Armando Diaz  
n. 11

CONVENUTO

Oggetto: riconoscimento benefici di legge ex l.407/98

CONCLUSIONI: come da note di trattazione cartolare depositate dalle parti

MOTIVI DELLA DECISIONE

I ricorso merita accoglimento.

I ricorrenti sono la vedova ed il figlio del Caporal Maggiore Capo scelto SPE [REDACTED]  
[REDACTED] militare deceduto in data [REDACTED]. Il medesimo era stato arruolato nell'Esercito Italiano in  
data [REDACTED] dopo aver prestato servizio presso l'8° RGT Bersaglieri [REDACTED]  
conseguito la specialità di radiofonista (40/C).

Al de cuius, nell'anno [REDACTED] è stata riconosciuta un'invaldità del 100% e con decreto n. [REDACTED] del [REDACTED]  
la Direzione Generale per il Personale Militare ha determinato – in conformità al parere del Comitato di

Verifica per le Cause di Servizio (posizione n. [REDACTED] - che l'infermità "Affetto da esiti di intervento chirurgico di [REDACTED] causa del decesso del Caporal Maggiore Scelto [REDACTED] è riconosciuta "SI" dipendente da causa di servizio. Nel mese di [REDACTED] in virtù dell'applicazione dell'art. 2, comma 78, della Legge 24 dicembre 2007 n. 244, è stata riconosciuta la speciale elargizione, e ciò sulla base del parere del Comitato di verifica per le cause di servizio n. [REDACTED] del [REDACTED] mediante il quale l'infermità "Affetto da esiti di [REDACTED]" è stato riconosciuto dipendente da fatti di servizio (esposizione ad uranio impoverito e nano particelle di metalli pesanti derivanti da esplosioni belliche) in quanto riconducibile alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto ponendosi quali causa ovvero quantomeno concausa efficiente e determinante della patologia suddetta. Il de cuius veniva quindi riconosciuto "vittima del dovere" e sia l'attrice [REDACTED] che il piccolo [REDACTED] hanno, altresì, ricevuto lo speciale assegno vitalizio.

Con decreto prot. n. [REDACTED] 9 emesso dal Ministero della Difesa – Direzione Generale delle Pensioni Militari del collocamento al lavoro dei volontari congedati e della leva registrato presso l'Ufficio Centrale del Bilancio del Ministero dell'Economia e delle Finanze in data [REDACTED] stato concesso alla ricorrente ed al figlio minore, superstiti del Caporal Maggiore Capo SPE [REDACTED] l'assegno vitalizio di cui all'art. 11 del D. Lgs. n. 503/1992, nell'importo originario di € 258,23 mensili, non già in quello dovuto di € 500,00, così come previsto dalle ss.mm. della predetta norma, apprestate dall'art. 4, comma 238 della legge 23 dicembre 2003, n. 350 (Ex plurimis Cass. SS.UU. nr. 7761/2017);

tanto premesso gli eredi adivano codesto Tribunale per sentire accogliere il presente ricorso e per l'effetto procedere alla disapplicazione del decreto prot. n. [REDACTED] del Ministero della Difesa – Direzione Generale delle Pensioni Militari del collocamento al lavoro dei volontari congedati e della leva registrato all'Ufficio Centrale del Bilancio del Ministero dell'Economia e delle Finanze in data [REDACTED] il quale è stato concesso ai ricorrenti, superstiti del Caporal Maggiore Capo SPE [REDACTED] l'assegno vitalizio di cui all'art. 11 del D. Lgs. n. 503/1992, nell'importo originario di € 258,23 mensili, non già in quello dovuto di € 500,00, così come previsto dalle ss.mm. della predetta norma, apprestate dall'art. 4, comma 238 della legge 23 dicembre 2003, n. 350 (Ex plurimis Cass. SS.UU. nr. 7761/2017); b. accertare il riconoscimento del diritto soggettivo perfetto dei ricorrenti a percepire ognuno l'assegno vitalizio, di cui all'art. 2 della legge 23 novembre 1998, n. 407 ed art. 4, comma 1, lett. 1, punto 1 del D.P.R. n. 243/06, nell'importo di € 500,00, così come disposto con l'art. 4, comma 238 della legge 23 dicembre 2003, n. 350, a far data dal 1° gennaio 2006, data di entrata in vigore della legge e del regolamento estensivo del beneficio; c. condannare le Amministrazioni resistenti alla corresponsione in favore di ciascun ricorrente medesimo del relativo trattamento economico con interessi legali e rivalutazione monetaria (e/o perequazione automatica), decorrenti dalla data di maturazione del rispettivo diritto fino a quella dell'effettivo soddisfo.

Il Ministero della Difesa ritualmente citato si costituiva e con varie argomentazioni, tra cui l'eccezione di prescrizione, chiedeva il rigetto della domanda.

Va in primo luogo dichiarata la giurisdizione del G.O. e la competenza di questo GL. In proposito ritiene questo giudicante che per ragioni di omogeneità di disciplina possono applicarsi alla materia i principi adottati in tema di indennizzo delle vittime del dovere e della criminalità secondo cui la posizione degli aventi diritto alla speciale elargizione si configura come diritto soggettivo (ordinanza S.C. 21306/2015) di talché la competenza a conoscere delle relative controversie spetta al G.O. (sez Un. Ordinanza 22626/2007).

Va poi dichiarato il difetto di giurisdizione del Ministero dell'Economia e delle Finanze che si pone come mero ente ordinatore di spesa rispetto al provvedimento di concessione del beneficio di competenza esclusiva del Ministero della Difesa.

Nel merito in diritto va premesso che la legge 23.12.2005 n. 266 all'art.1 comma 562, 563 e 564, 565 ha previsto che : *"Al fine della progressiva estensione dei benefici già previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo a tutte le vittime del dovere individuate ai sensi dei commi 563 e 564, è autorizzata la spesa annua nel limite massimo di 10 milioni di euro a decorrere dal 2006.*

*563. Per vittime del dovere devono intendersi i soggetti di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 1980, n. 466, e, in genere, gli altri dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subito un'invalidità permanente in attività di servizio o nell'espletamento delle funzioni di istituto per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi:*

*a) nel contrasto ad ogni tipo di criminalità;*

*b) nello svolgimento di servizi di ordine pubblico;*

*c) nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari;*

*d) in operazioni di soccorso;*

*e) in attività di tutela della pubblica incolumità;*

*f) a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale non aventi, necessariamente, caratteristiche di ostilità. Sono equiparati ai soggetti di cui al comma 563 coloro che abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti o alle quali consegua il decesso, in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative."*

In ultimo il comma 565 ha disposto: *"con regolamento da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinati i termini e le modalità per la corresponsione delle provvidenze, entro il limite massimo di spesa stabilito al comma 562, ai soggetti di cui ai commi 563 e 564 ovvero ai familiari superstiti."*

La suddetta normativa evidenzia che l'intento legislativo è stato quello di estendere alle vittime del dovere di cui all'art.1 comma 563-564 della legge 266/2005 le provvidenze già previste per le vittime della criminalità e del terrorismo. Tali benefici devono essere ricercati nella legge n. 407/98 e segnatamente nell'art.2 il quale dispone che : *" A chiunque, per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza degli eventi di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 dell'articolo 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, come modificati dall'articolo 1, comma 1, della presente legge, subisca una invalidità permanente non inferiore ad un quarto della capacità lavorativa, nonché ai superstiti delle vittime di azioni terroristiche é concesso, oltre alle elargizioni di cui alla citata legge n. 302 del 1990, un assegno vitalizio, non reversibile, di lire 500 mila mensili, soggetto alla perequazione automatica di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni. Per l'attuazione del presente comma é autorizzata la spesa di lire 1.993 milioni per l'anno 1998, di lire 2.092 milioni per l'anno 1999, di lire 2.193 milioni per l'anno 2000 e di lire 2.293 milioni annue a decorrere dall'anno 2001.*

*2. Ai fini di cui al comma 1 si considerano superstiti le persone di cui al primo comma dell'articolo 6 della legge 13 agosto 1980, n. 466, come sostituito dall'articolo 2 della legge 4 dicembre 1981, n. 720, secondo l'ordine ivi indicato.*

*3. In caso di decesso dei soggetti di cui al comma 1, ai superstiti aventi diritto alla pensione di reversibilità secondo le disposizioni del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive modificazioni, sono attribuite due annualità del suddetto trattamento pensionistico*

*limitatamente al coniuge superstite, ai figli minori, ai figli maggiorenni inabili, ai genitori e ai fratelli e sorelle, se conviventi ed a carico. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di lire 11.225 milioni per ciascuno degli anni 1999 e 2000 e di lire 430 milioni annue a decorrere dall'anno 2001.*

*4. L'assegno vitalizio di cui al comma 1 ha natura di indennizzo ed è esente dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF).*

*5. Il trattamento speciale di reversibilità corrisposto ai superstiti dei caduti non concorre a formare il reddito imponibile ai fini dell'IRPEF; sul trattamento speciale è corri sposta l'indennità integrativa speciale con decorrenza dalla data di liquidazione del predetto trattamento e senza corresponsione di somme a titolo di rivalutazione o interessi anche se il beneficiario percepisca tale indennità ad altro titolo. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di lire 1.823 milioni per l'anno 1998, di lire 226 milioni per l'anno 1999, di lire 229 milioni per l'anno 2000 e di lire 232 milioni annue a decorrere dall'anno 2001.*

*6. Le pensioni privilegiate dirette di prima categoria erogate ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, che siano anche titolari dell'assegno di superinvalidità di cui all'articolo 100 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive modificazioni, non concorrono a formare il reddito imponibile ai fini dell'IRPEF. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di lire 1.952 milioni per l'anno 1999 e di lire 122 milioni annue a decorrere dall'anno 2000."*

Tale impostazione trova conferma nel regolamento preannunciato dall'art. 1 co 565 della l.266/2005 e emanato con DPR 7 luglio 2006 n.243 che prevede appunto: *"Il presente regolamento disciplina i termini e le modalita' per*

*la corresponsione delle provvidenze, entro il limite di spesa annua autorizzata, stabilito dall'articolo 1, comma 562, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, a tutte le vittime del dovere, o categorie equiparate, come individuate dai commi 563 e 564 della citata legge, ovvero ai familiari superstiti, ai fini della progressiva estensione dei benefici gia' previsti in favore delle vittime della criminalita' e del terrorismo.2. In attuazione di quanto disposto dalla legge n. 266 del 2005 efino a nuova autorizzazione di spesa, con riferimento ad eventi*

*verificatisi sul territorio nazionale dal 1° gennaio 1961 ed all'estero dal 1° gennaio 2003, in favore delle vittime del dovere e delle categorie a queste equiparate, nonche' dei rispettivi familiari superstiti, le provvidenze di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a) sono corrisposte secondo i termini e le modalita' di cui agli*

*articoli 3 e 4."* e che all'art.4 precisa: *"A decorrere dal 2006, alle vittime del dovere ed alle categorie a queste equiparate ovvero ai familiari superstiti, le provvidenze di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), ove non gia' attribuite*

*interamente ad altro titolo, sono corrisposte in ragione della successione temporale delle leggi vigenti in favore delle vittime della criminalita' e del terrorismo, fino ad esaurimento delle*

risorse annuali disponibili, secondo l'ordine di cui alle seguenti lettere:

a) in relazione alla legge 20 ottobre 1990, n. 302:

1) liquidazione della speciale elargizione in favore degli invalidi, nella misura originaria prevista di 1,5 milioni di lire per punto percentuale di invalidita', pari ora a 774,69 euro, soggetta a rivalutazione ISTAT, di cui all'articolo 1, comma 1, nel numero di 32 casi per ciascun anno, riferiti ad eventi occorsi dal 1° gennaio 1961 al 31 dicembre 2005 e nel numero di 5 nuovi casi per ciascun anno, riferiti ad eventi occorsi dal 1° gennaio 2006. In mancanza di nuovi casi, si procede a corresponsione per quelli relativi a fatti anteriori alla data del 1° gennaio 2006, fino a concorrenza del numero dei casi mancanti;

2) esenzione dal pagamento di ticket per ogni tipo di prestazione sanitaria, di cui all'articolo 15;

b) in relazione alla legge 23 novembre 1998, n. 407:

1) assegno vitalizio, nella misura originaria prevista di 500 mila lire, pari ora a 258,23 euro, soggetta a perequazione annua, di cui all'articolo 2, commi 1, 1-bis, 2 e 4. In mancanza di nuovi casi, si procede a corresponsione per quelli relativi a fatti anteriori alla data del 1° gennaio 2006, fino a concorrenza del numero dei casi mancanti;

2) i benefici in materia di assunzioni dirette, con le prerogative e le modalita' di cui all'articolo 1, comma 2, come modificato dall'articolo 2 della legge 17 agosto 1999, n. 288;

3) i benefici in materia di borse di studio, di cui all'articolo 4;

c) in relazione alla legge 3 agosto 2004, n. 206:

1) possibilita' di rivalutazione delle percentuali di invalidita', gia' riconosciute ed indennizzate, di cui all'articolo 6, comma 1;

2) il riconoscimento del diritto all'assistenza psicologica a

*carico dello Stato, di cui all'articolo 6, comma 2;*

*3) il beneficio dell'esenzione dall'imposta di bollo, relativamente ai documenti e agli atti delle procedure di liquidazione dei benefici, nonché quello dell'esenzione dell'erogazione delle indennità da ogni tipo di imposta, di cui all'articolo 8.*

*2. Ai fini della progressiva estensione dei benefici già previsti dalla vigente normativa in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo, alle integrazioni ed alla corresponsione delle ulteriori provvidenze di cui alle leggi indicate al comma 1, si potrà far luogo subordinatamente a nuova autorizzazione di spesa.”*

Pertanto, la limitazione posta dall'art. 4, comma 1, lett. b) del d.P.R. n. 243/2006, recante le norme di attuazione della legge n. 266/2005, circa la quantificazione dell'assegno vitalizio nella misura originaria di €258,23 non potrebbe riferirsi a coloro che erano già contemplati dalla legge come aventi diritto a tutti i benefici previsti dalla legge n. 302/1990, altrimenti il regolamento avrebbe disposto in contrasto con la legge, ma solo a quelle categorie di vittime del dovere per le quali le nuove disposizioni del 2005 hanno previsto una graduale estensione dei benefici fissando anche l'importo degli oneri gravanti annualmente sullo Stato, come ad esempio coloro che hanno subito danni da cui è derivata invalidità nel compimento di operazioni di soccorso.

Di recente, del resto, con richiamo a consolidata giurisprudenza del consiglio di Stato, le Sezioni Unite della S.C. hanno affermato che *“In tema di benefici in favore delle vittime del dovere e dei soggetti ad essi equiparati, l'ammontare dell'assegno vitalizio mensile è uguale a quello dell'analogo assegno attribuito alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, essendo la legislazione primaria in materia permeata da un simile intento perequativo ed in conformità al principio di razionalità-equità di cui all'art. 3 Cost., come risulta dal “diritto vivente” rappresentato dalla costante giurisprudenza amministrativa ed ordinaria”* (Cass. civ., sez. un., 27/03/2017, n. 7761).

Deve ritenersi dunque che anche a tale assegno sia applicabile l'adeguamento dell'importo operato con effetto dal [REDACTED]

Deve infatti ritenersi che l'assegno in esame sia esattamente quello riconosciuto ai ricorrenti per effetto della estensione dei benefici già previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo.

Il ricorso va pertanto accolto e dichiarato il diritto dei ricorrenti all'attribuzione dell'assegno vitalizio nell'importo mensile di euro 500,00 ex art. 2 legge 407/98 come modificato e soggetto alla perequazione automatica di cui all'art.11 d. lgs n. 503/92.

L'amministrazione convenuta va pertanto condannata alla liquidazione dell'assegno a partire dal [REDACTED] e conseguentemente al pagamento delle corrispondenti differenze maggiorate degli interessi legali dalla maturazione al saldo.

Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza del Ministero della Difesa mentre restano compensate nel rapporto con il Ministero dell'Economia.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da [REDACTED]  
[REDACTED], così provvede:

1. - condanna il Ministero dell'interno al pagamento, in favore di [REDACTED]  
[REDACTED] dell'assegno vitalizio nella misura di €500,00 mensili maggiorata della perequazione automatica ex art. 11 d.lgs. 30.12.1992, n. 503 e successive modificazioni, oltre interessi legali sui ratei arretrati dalle singole scadenze fino al soddisfo;
  2. - dichiara il difetto di legittimazione passiva del Ministero dell'Economia
  3. - condanna il Ministero dell'interno al pagamento, [REDACTED]  
delle spese di giudizio che liquida per l'intero in complessivi euro 1.800,00 oltre oneri di legge;
  4. - compensa le spese con il Ministero dell'Economia .
- [REDACTED]

Il Giudice

*dott. Ssa Federica Acquaviva Coppola*